

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 1786}

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(BERLUSCONI)

E DAL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI

(LA LOGGIA)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(TREMONTI)

Disciplina degli emolumenti per i componenti di nomina statale
delle Commissioni paritetiche previste dagli Statuti delle regioni
a statuto speciale

Presentato il 18 ottobre 2001

ONOREVOLI DEPUTATI! — Gli Statuti delle regioni a statuto speciale, tutti approvati con legge costituzionale, stabiliscono che le relative norme di attuazione, da adottare con la forma del decreto legislativo, sono predisposte da apposite Commissioni paritetiche, composte da membri nominati dallo Stato e dalla regione interessata.

In tale senso prevedono espressamente l'articolo 43 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, ratificato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2 (regione Sicilia), l'articolo 56 della legge costituzionale 26 febbraio 1948,

n. 3 (regione Sardegna), l'articolo 48-*bis* della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Valle d'Aosta), l'articolo 65 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Friuli-Venezia Giulia) e l'articolo 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Trentino-Alto Adige).

Gli schemi normativi elaborati dalle Commissioni paritetiche, previo esame dei rispettivi consigli regionali, sono poi trasmessi per l'approvazione del Consiglio dei ministri, alle cui riunioni interviene, in questi casi, anche il Presidente della regione.

Le norme così approvate hanno valore « sub costituzionale » in quanto fonte interposta tra la legge costituzionale e la legge ordinaria (così la sentenza n. 151 del 1972 della Corte costituzionale).

Le materie oggetto delle norme di attuazione sono tutte quelle statutarie che necessitano di disposizioni applicative e quindi riguardano molteplici e complessi aspetti, tenuto conto dell'ampia competenza legislativa spettante alle regioni (uffici pubblici, demanio, ordinamento scolastico, giudice di pace, assistenza sanitaria negli istituti penitenziari, istituti di ricerca agricola, finanziamento delle camere di commercio, trattamento di fine rapporto, viabilità e trasporti, energia, eccetera: queste sono alcune delle numerose norme di attuazione attualmente in corso di elaborazione da parte delle Commissioni paritetiche).

L'importante e delicata funzione svolta da tali Commissioni comporta la necessità che i soggetti chiamati a farne parte siano dotati di alta professionalità, competenza ed esperienza.

A tale fine le regioni prevedono comunque compensi per i propri componenti, che vanno da elevati gettoni di presenza a indennità mensili (di lire 2,5 milioni per la provincia autonoma di Bolzano e di lire 5 milioni per la regione Sicilia).

Invece, ai membri di nomina statale, in assenza di specifica normativa, è possibile corrispondere soltanto il gettone di presenza di lire 3.000, previsto in via generale dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, come modificato dalla legge 5 giugno 1967, n. 417, oltre al rimborso delle spese e all'eventuale indennità di trasferta.

L'articolo 1 del disegno di legge è diretto ad evitare il procrastinarsi di tale evidente situazione di disparità e ad assicurare la funzionalità delle Commissioni paritetiche, prevedendo per i componenti di nomina statale un equo compenso, che renda possibile una partecipazione a tali Commissioni anche di persone di alto livello e professionalità.

A tale fine, occorre considerare non solo l'elevata preparazione occorrente, ma altresì che ai componenti è richiesta non solo la partecipazione alle riunioni, ma anche una attività di studio e consulenza sulle problematiche in esame e di studio e collaborazione sugli adeguamenti ordinali da apportare in conseguenza dell'approvazione delle norme di attuazione.

Per questo, appare preferibile prevedere la determinazione di una indennità mensile lorda, stabilita dal Ministro per gli affari regionali, da cui tali Commissioni sono nominate di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. In tale senso dispone appunto l'articolo 1 del presente disegno di legge.

Al segretario di ciascuna Commissione continuerà a spettare un gettone di presenza, da determinare però in misura più congrua.

In tale modo si porrà termine a una discriminazione tra le due componenti, statali e regionali, non ulteriormente giustificabile e fonte di disfunzione nell'operato delle Commissioni paritetiche.

L'articolo 2 tende a porre rimedio a una situazione contingente che sta determinando forte malumore nelle comunità di lingua non italiana.

La legge 15 dicembre 1999, n. 482, recante norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche, prevede uno stanziamento annuo di lire 9.800.000.000 per interventi diretti a mettere in grado il personale della pubblica amministrazione di rispondere alle richieste del pubblico usando la lingua minoritaria (articolo 9) e uno stanziamento annuo di lire 8.700.000.000 per il finanziamento di progetti formulati dagli enti locali, finalizzati a rendere operante l'uso della lingua ammessa a tutela (articolo 15).

Purtroppo, le necessarie norme regolamentari, da adottare sentite le regioni interessate, hanno tardato ad essere approvate.

Il regolamento è stato infatti pubblicato soltanto il 13 settembre 2001 (decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 2001, n. 345, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 213).

In conseguenza di questo ritardo, i fondi stanziati per gli anni 1999 o 2000 sono andati perduti.

Alla medesima sorte, sono condannati quelli stanziati per il 2001, se non si interviene urgentemente con il presente provvedimento di legge.

Infatti, l'ufficio di controllo della Corte dei conti, in sede di registrazione del suddetto regolamento, nel constatare che alcuni termini previsti in prima applicazione, per le procedure di presentazione e valutazione dei progetti, verrebbero a scadere nel 2002, ha osservato che in nessun caso « la Presidenza del Consiglio risulterebbe autorizzata a provvedere alla liquidazione delle somme spettanti e al loro trasferimento ai soggetti interessati in un esercizio finanziario diverso da quello di competenza ».

Trattandosi invero di finanziamenti che investono la spesa corrente, la gestione degli stessi soggiace alla disciplina della contabilità di Stato che prevede la possibilità di spendere tali somme nell'esercizio finanziario successivo, solo a condizione che tali somme siano impegnate nell'eser-

cizio in corso dall'amministrazione che amministra. La stessa legge di contabilità prevede, altresì, che per operare detti impegni devono essere identificati nell'esercizio finanziario cui si riferiscono gli stanziamenti, i beneficiari dei finanziamenti.

Tenuto conto della data di entrata in vigore del regolamento e degli adempimenti di prima applicazione dello stesso (stipula dei protocolli d'intesa con le regioni, di cui al comma 4 dell'articolo 8 del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica, n. 345 del 2001) è certo che sarà difficile identificare i beneficiari dei finanziamenti relativi all'anno 2001 nell'esercizio in corso. Con la disposizione legislativa che si propone, i fondi relativi all'anno 2001 potranno essere impegnati nell'esercizio 2002.

Lo slittamento della spesa in questione costituisce pertanto una vera e propria necessità e viene incontro alle giuste proteste delle regioni e delle popolazioni interessate e delle associazioni esponenti delle minoranze linguistiche.

RELAZIONE TECNICA

(Articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni).

Il provvedimento prevede la corresponsione di una indennità mensile lorda ai componenti di nomina statale delle Commissioni paritetiche previste dagli Statuti speciali delle regioni a statuto speciale.

Si tratta di cinque Commissioni e in tutto di sedici componenti di nomina statale.

Prevedendo di stabilire, con successivo decreto interministeriale, una indennità mensile lorda di lire 2.500.000, a fronte dei doveri di partecipazione, studio e consulenza, l'ammontare complessivo della spesa è di lire 480 milioni all'anno.

Per quanto riguarda il segretario delle Commissioni, prevedendo un gettone di presenza di lire 100.000 e tre riunioni mensili, l'ammontare complessivo della spesa è di lire 18.000.000, arrotondabile a lire 20 milioni per il caso di qualche riunione in più, a seconda delle necessità (attualmente sono in sospenso numerose norme di attuazione ed altre esigenze deriveranno dalle modifiche statutarie).

Non si tiene conto dell'ammontare del gettone di presenza attualmente corrisposto a componenti e segretari, essendo di entità irrisoria. Non si calcolano neanche il rimborso delle spese e l'indennità di trasferta, essendo già corrisposte ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 5 del 1956.

Peraltro i predetti importi si devono considerare comprensivi anche degli oneri a carico del bilancio dello Stato, ivi compresa l'IRAP dovuta sugli stessi.

All'onere complessivo di lire 500 milioni, a decorrere dal 2002, si fa fronte ricorrendo all'accantonamento di parte corrente dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (ora Ministero dell'economia e delle finanze), che presenta la necessaria disponibilità.

RELAZIONE TECNICO-NORMATIVA

Il presente disegno di legge stabilisce che il compenso spettante ai componenti di nomina statale delle Commissioni paritetiche previste negli Statuti delle regioni a statuto speciale è determinato con decreto del Ministro per gli affari regionali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Aspetti tecnico normativi. Il provvedimento è analogo a numerosi altri che dettano una disciplina specifica per Commissioni previste da leggi di settore (ad esempio, in materia ambientale, di spettacolo, eccetera). Nel caso, si tratta di Commissioni previste da leggi costituzionali, quali sono gli Statuti speciali e di cui occorre assicurare la piena funzionalità.

Valutazione dell'impatto amministrativo. L'attuazione del provvedimento da parte dell'amministrazione statale avverrà da parte degli uffici amministrativi ordinari che già ora si occupano della liquidazione delle spettanze ai commissari di nomina statale.

Drafting e linguaggio normativo. L'impostazione del provvedimento ripete quella consolidata in casi simili.

SCHEDA ALLEGATA ALLA RELAZIONE TECNICO-NORMATIVA

1. Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza costituzionale in materia di eventuali giudizi in corso.

Non risultano pronunce emesse o giudizi costituzionali in corso.

2. Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'*iter*.

Non risultano presentati progetti di legge in materia.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2002, ai componenti di nomina statale delle Commissioni paritetiche previste dagli Statuti delle regioni a statuto speciale spetta una indennità mensile lorda determinata con decreto dal Ministro per gli affari regionali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, comprensiva della partecipazione alle riunioni e delle connesse attività di studio e consulenza. Al segretario delle suddette Commissioni spetta un gettone di presenza determinato con il medesimo decreto, per ogni riunione. Ai medesimi spetta altresì il rimborso delle spese e l'indennità di trasferta secondo le disposizioni riguardanti i pubblici impiegati. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa annua di lire 500 milioni a decorrere dal 2002.

ART. 2.

1. Le somme iscritte nel bilancio dello Stato per l'anno 2001 ai sensi degli articoli 9, comma 2, e 15, comma 1, della legge 15 dicembre 1999, n. 482, recante norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche, non utilizzate al 31 dicembre 2001, possono essere impegnate nell'esercizio successivo.

ART. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 500 milioni annue a decorrere dall'anno 2002, si provvede, mediante utilizzo per gli anni 2002 e 2003 delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di

base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

